

## Comunicato stampa

# La FINMA avvia un'indagine conoscitiva concernente la revisione parziale della Circolare 10/3 «Assicurazione malattie ai sensi della LCA»

**Data:**  
1° settembre 2020

**Embargo:**  
---

**Contatto:**  
Tobias Lux, portavoce  
Tel. +41 (0)31 327 91 71  
[tobias.lux@finma.ch](mailto:tobias.lux@finma.ch)

**L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA integra nella corrispondente circolare la sua attuale prassi consolidata in materia di vigilanza per le assicurazioni malattie complementari nell'ambito della protezione contro gli abusi. A tale scopo avvia un'indagine conoscitiva che si concluderà il 3 novembre 2020.**

La protezione dagli abusi nell'assicurazione malattie complementare riveste particolare importanza in quanto i soggetti anziani e quelli affetti da malattie hanno notevoli difficoltà a modificare la loro copertura assicurativa, di conseguenza la concorrenzialità in tale segmento è limitata. Nella sua sentenza del 25 novembre 2019, il Tribunale federale ha confermato alcuni aspetti dell'attuale prassi della FINMA nella lotta contro gli abusi nell'assicurazione malattie complementare. Ciò induce la FINMA a integrare nella sua Circolare 10/3 «Assicurazione malattie ai sensi della LCA» la sua attuale prassi in materia di [vigilanza sulle assicurazioni malattie complementari](#) per quanto concerne la protezione degli assicurati da disparità di trattamento notevoli e margini di profitto abusivi. Al riguardo la FINMA ha già condotto una consultazione preliminare presso i soggetti coinvolti e gli ambienti interessati e una consultazione degli uffici. L'Autorità di vigilanza avvia ora un'indagine conoscitiva pubblica, che si concluderà il 3 novembre 2020.

### **Evitare disparità di trattamento notevoli e margini di profitto abusivi**

Con la sua sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che le disparità di trattamento fra gli assicurati sono consentite solo in misura limitata. Tali disparità di trattamento derivano in particolare da riduzioni tariffarie non motivate dal punto di vista attuariale o eccessive, in quanto in questo modo sono gli altri soggetti assicurati che versano premi più elevati a finanziare le riduzioni. Per impedire che ciò si verifichi, la FINMA limita a un massimo del dieci per cento le riduzioni dei premi non motivate dal punto di vista attuariale, purché il volume complessivo rimanga contenuto.

Inoltre, in linea di principio i margini di guadagno eccessivi in un prodotto dell'assicurazione complementare sono considerati abusivi. Di conseguenza, nell'ottica di tutelare gli assicurati la FINMA fissa nella predetta circolare la sua attuale prassi in materia: le nuove tariffe o le modifiche tariffarie che generano margini di guadagno superiori al dieci per cento non vengono approvate. Se, per una tariffa già esistente, il margine di profitto è superiore al 15 per cento, l'impresa di assicurazione è tenuta ad abbassarla e a sottoporla nuovamente alla FINMA per approvazione.

### **Tutela nei portafogli chiusi e maggiore trasparenza**

Inoltre, secondo la prassi giudiziaria, gli assicurati in portafogli chiusi sono degni di particolare protezione. Infatti, se l'impresa di assicurazione non aggiunge più contratti d'assicurazione al portafoglio assicurativo per un determinato prodotto (portafoglio chiuso), aumentano i costi per i rimanenti assicurati, a causa dei crescenti rischi legati all'età. Al fine di tutelare tali assicurati da aumenti eccessivi dei premi, ora la FINMA precisa nella circolare che l'impresa di assicurazione può addossare agli assicurati in portafogli chiusi al massimo il rincaro esogeno.

La FINMA ha inoltre constatato che gli stipulanti non sono sempre informati in misura sufficiente in merito all'andamento dei premi dei loro prodotti. Fissa pertanto nella circolare che le conseguenze di un cambio di classe d'età sul premio futuro devono essere spiegate con chiarezza nella documentazione contrattuale.

[Il ruolo della FINMA nella sorveglianza delle assicurazioni malattie complementari](#)